

CIRCOLARE 11/2023 del 05.10.2023 RIAPERTURA DI POSTE ITALIANE ALLA CESSIONE DEI CREDITI DA BONUS EDILIZI

Chi può richiedere la cessione del credito d'imposta

Il servizio di cessione del credito d'imposta a Poste italiane è rivolto alle sole persone fisiche, che siano titolari originari di un credito d'imposta fra quelli indicati ai paragrafi successivi e che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime cessioni). Poste italiane, dunque, al momento non acquista nessun credito d'imposta che sia stato oggetto di precedente trasferimento, inclusi i crediti d'imposta maturati a seguito di sconto in fattura.

Il Servizio di richiesta di cessione del credito di imposta è riservato ai privati titolari di un conto corrente BancoPosta ed è accessibile esclusivamente attraverso la procedura on-line, per la quale occorre essere in possesso di credenziali SPID ottenute da qualsiasi provider.

Tutte le comunicazioni tra il cliente e Poste italiane sono effettuate tramite e-mail. L'iter di richiesta della cessione dei crediti d'imposta prevede l'indicazione, da parte del cliente, di una casella e-mail che deve essere verificata con frequenza, in quanto Poste italiane inoltra ogni richiesta di informazioni e documentazione unicamente con questa modalità, comunicando le relative tempistiche che devono essere rispettate ai fini della presentazione e successiva lavorazione della richiesta.

Il servizio di Poste italiane è attivo per le richieste di cessione presentate dai beneficiari originari del credito d'imposta (c.d. prime cessioni) e relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2024 in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti.

L'importo massimo cedibile è pari a 50.000 euro per cliente, anche tramite più cessioni, fermo restando che il totale dei crediti ceduti dallo stesso cliente a Poste italiane, comprensivo di quelli ceduti anteriormente alla data di riapertura del servizio, non può superare il limite di 150 mila euro.

Quali sono i bonus il cui credito è oggetto di cessione

Di seguito il dettaglio dei crediti d'imposta cedibili a Poste italiane:

- 1- Superbonus 110%, credito d'imposta ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), a fronte di specifici interventi in ambito efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eliminazione delle barriere architettoniche, ripartito in 5 quote annuali o in 4 quote annuali per le spese sostenute dal 2022.

Altri bonus cedibili ai sensi dell'art. 121 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020):

- 2- Ecobonus ordinario (efficienza energetica e installazione di impianti fotovoltaici), ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 e dell'art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, ripartito in 10 quote annuali;
- 3- Sismabonus ordinario (misure antisismiche), ai sensi dell'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013, ripartito in 5 quote annuali;

- 4- Ristrutturazione (recupero patrimonio edilizio), ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, ripartito in 10 quote annuali;
- 5- Recupero o restauro facciate, ai sensi dell'art. 1, comma 219 e 220, della L. n. 160/2019, ripartito in 10 quote annuali, cedibile solo per le rate residue a partire dal 2024 in poi;
- 6- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, ripartito in 10 quote annuali;
- 7- Eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 119-ter del Decreto Rilancio, a fronte di spese sostenute dal 1° gennaio 2022, ripartito in 5 quote annuali.

Il corrispettivo di cessione dei crediti d'imposta a Poste italiane

L'importo liquidato per la cessione di crediti d'imposta con recupero, rispettivamente, in 4, 5 e 10 anni (con cessione di tutte le annualità) è pari a:

- 94 euro per ogni 110 euro di credito d'imposta acquistato da Poste italiane per gli interventi relativi al Superbonus 110 con recupero in 4 anni (pari all'85,5% del valore nominale del credito d'imposta maturato);
- 84,5 euro per ogni 100 euro di credito d'imposta acquistato da Poste italiane per gli interventi diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari all'84,5% del valore nominale del credito d'imposta maturato);
- 70 euro per ogni 100 euro di credito d'imposta acquistato da Poste italiane per gli interventi diversi da quelli qualificanti per il Superbonus 110% con recupero in 10 anni (pari al 70% del valore nominale del credito d'imposta maturato).

In particolare, in fase di identificazione del cliente, oltre ai controlli standard antiriciclaggio, Poste italiane effettua ulteriori controlli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presenza di segnalazioni in CAI (Centrale Allarme Interbancaria) relative all'emissione di assegni senza autorizzazione e/o senza fondi o utilizzo improprio di carte di credito, lo status "attivo" del conto corrente. L'esito negativo di questi primi controlli soggettivi impedisce l'accesso al servizio.

Le fasi della cessione a Poste

I documenti che devono essere forniti dal 3 ottobre 2023 sul sito di Poste italiane devono essere forniti in due momenti distinti:

- 1- fase istruttoria:** in una prima fase devono essere inviati i documenti necessari per l'inoltro della richiesta verso Poste italiane senza effettuare alcuna comunicazione di cessione sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate;
- 2- fase comunicazione su piattaforma ADE:** in una seconda fase, solo dopo aver ricevuto l'e-mail con l'accettazione della proposta da parte di Poste italiane, è necessario procedere con la comunicazione della cessione in favore di Poste sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e inviare a Poste la relativa documentazione.

Dopo l'invio della documentazione, non sarà più possibile modificarla o integrarla e l'invio di documentazione errata o non conforme comporta il rifiuto della richiesta di cessione del credito d'imposta. Non va inviata nessun'altra documentazione oltre a quella richiesta.

3- Fase istruttoria: primo caricamento documentale per l'inoltro della richiesta a Poste italiane

Documenti base

Asseverazioni

1 Copia delle asseverazioni relative ai lavori eseguiti cui fa riferimento il credito d'imposta che si propone di cedere a Poste italiane (per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici o di congruità delle spese per gli altri tipi di intervento), in cui sia presente il codice fiscale del tecnico asseveratore e il timbro professionale. Tale documentazione è richiesta da Poste italiane anche per i crediti d'imposta maturati a fronte di interventi minori per i quali, ai sensi della normativa vigente, non risulta necessaria.

2 Dichiarazione dell'asseveratore, in merito all'effettivo svolgimento dei lavori ed alla congruenza degli stessi rispetto al valore dell'immobile. È obbligatoria l'apposizione del timbro professionale.

3 Per ogni Tecnico Asseveratore copia della Polizza assicurativa di R.C. professionale comprensiva della copia del suo documento di riconoscimento e del tesserino professionale.

Avvio lavori

1 Contratti di appalto sottoscritti tra i soggetti che hanno realizzato i lavori ed il committente oppure contratti di prestazione d'opera.

Per i contratti di appalto/subappalto maggiori di 516.000 euro, Certificazione SOA della ditta.

2 Titolo edilizio abilitativo degli interventi (es. CILA/CILAS/SCIA) oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente.

3 Notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale, necessariamente con ricevuta di trasmissione, oppure nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza: Cessione del credito d'imposta.

Altri documenti

1 Autodichiarazione del cedente che attesti la sussistenza di tutti i requisiti di legge, pro tempore vigenti, per la spettanza della detrazione e per la credibilità.

L'autodichiarazione deve essere datata, firmata e completata con la copia del proprio documento di riconoscimento e del codice fiscale.

Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'art. 6, comma 1 (dm002020080600000ar0006ac001a), lettere a) e c) del D.M. 6 agosto 2020:

2 relazione tecnica depositata presso il comune di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente, obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del Decreto rilancio, con la relativa ricevuta di deposito;

3 APE (Attestato di Prestazione Energetica) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 6 agosto 2020; oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla

normativa vigente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza.

Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.

Bonifici e fatture

1 Copia dei bonifici cd. “parlanti” da cui risulti: la causale del versamento (per detrazioni fiscali), il codice fiscale o partita IVA del soggetto a favore del quale è effettuato il pagamento, il codice fiscale del soggetto che ha ordinato il bonifico nella figura del:

- beneficiario della detrazione, che richiede la cessione; oppure, nel caso di pagamenti relativi a lavori effettuati su parti comuni dell’edificio:
- codice fiscale del condominio e codice fiscale dell’amministratore del condominio, o nel caso di condominio minimo il codice fiscale del condomino incaricato;
- certificazione dell’amministratore del condominio o del condomino incaricato, che attesti la titolarità della detrazione per il beneficiario della detrazione che richiede la cessione. In alternativa ai bonifici “parlanti”, solo nei casi consentiti dalla legge (es. acquisto di immobile dal costruttore che ha realizzato interventi antisismici), altre evidenze di pagamento (assembli circolari, bonifici ordinari ecc.) relative all’acquisto dell’immobile oggetto di costruzione/ristrutturazione che beneficia della detrazione.

2 Copia delle fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute e un prospetto riepilogativo di quadratura con i bonifici.

Documenti reddituali

1 Copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale del beneficiario della detrazione che richiede la cessione, ai fini del sostenimento delle spese dei lavori:

- ultima busta paga oppure
- ultima dichiarazione dei redditi, necessariamente con le ricevute di presentazione oppure
- ultimo cedolino della pensione oppure
- ultima Certificazione Unica.

In alternativa, nel caso in cui non si disponga di un reddito proprio e per il pagamento delle spese siano state utilizzate risorse provenienti da risparmi personali o disinvestimenti o siano state fornite da terzi, una autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti la provenienza dei fondi e il tipo di relazione intercorrente con il terzo che li ha forniti.

Cordiali saluti

Lo studio